



## COMUNE DI RAGALNA

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 27/10/2010

Modificato con deliberazioni consiliari n. 19 del 23/04/2012

e n. 33 del 01/07/2016

## *CAPO I*

### *Disposizioni generali*

#### ARTICOLO 1

##### SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento , adottato ai sensi dell'art. 5 della legge n.142/90 come recepito con L.R.n. 48/91 e in conformità ai principi dettati dallo statuto, disciplina le modalità d'uso, di esercizio e la gestione degli impianti sportivi e degli immobili di proprietà comunale.
2. L'Amministrazione Comunale dispone di qualsiasi struttura di sua proprietà sia in forma diretta che indiretta, ispirandosi ai seguenti principi:
  - Attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni, nel rispetto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dei beni stessi;
  - Migliorare la qualità dei servizi all'utenza;
  - Assicurare la più ampia fruibilità delle strutture del territorio.

La concessione in uso degli impianti sportivi e degli immobili di proprietà comunale è consentita per: riunioni, esposizioni, manifestazioni sportive, ricreative e/o dimostrative, umanitarie, incontri, mostre, corsi a carattere divulgativo e istruttivo per i cittadini, attività socio-culturali, cerimonie, etc.

L'uso degli impianti e degli immobili comunali può essere richiesto da singole persone, società sportive, associazioni, partiti politici, enti, gruppi e chiunque abbia interesse a proporre incontri, riunioni, convegni, progetti culturali, sportivi, ricreativi.

#### ARTICOLO 2

##### MODALITA' DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI

1. Gli impianti sportivi e gli immobili comunali vengono concessi con le seguenti modalità:
  - a) A pagamento;

- b) Con il patrocinio del Comune di Ragalna;
2. Oltre ai casi previsti dalla lettera b) l'utilizzo è concesso gratuitamente per lo svolgimento di assemblee pubbliche e nei 45 giorni precedenti le consultazioni elettorali e referendarie ai partiti o liste civiche e ai promotori del referendum.

### ARTICOLO 3 IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI

1. Gli impianti sportivi e le strutture di proprietà comunale oggetto del presente regolamento, sono:

- Campo di calcio;
- Palazzetto dello Sport;
- Campetti da tennis;
- Campetti da calcetto;
- Palmento Arena;
- Centro Diurno;
- Biblioteca Comunale;
- Aula Consiliare;
- Palestre Scolastiche e strutture sportive annesse;

### ARTICOLO 4 PROCEDURA PER LA RICHIESTA D'USO

1. Con apposito modulo (Allegato A) da ritirarsi presso il Comune - Ufficio Sport, Turismo e Spettacolo, il richiedente formulerà la richiesta d'uso rispettando quanto segue:
- a) per la richiesta di spazi per incontri, riunioni, convegni, la domanda può essere presentata sino a 15 giorni prima della manifestazione;
- b) per la richiesta di spazi per scopi espositivi, la domanda va presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione;

- c) per la celebrazione di matrimonio nei locali del Palmento Arena o presso altri locali individuati dagli interessati, la domanda va presentata almeno 15 giorni prima della celebrazione del matrimonio;
- d) per quanto riguarda le domande intese ad ottenere il patrocinio e/o la collaborazione dell'Amministrazione comunale, le domande vanno presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
- e) Per l'uso dell'aula consiliare dovrà essere acquisito preventivo nulla-osta da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 5**

### **PROCEDURA PARTICOLARE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE**

1. La richiesta per l'uso degli impianti sportivi viene effettuata compilando il modello allegato (Allegato B) con le seguenti modalità:
  - a) entro il 30 Giugno per i soggetti che intendono usufruire delle strutture per l'intero anno sportivo e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi. Nella fattispecie la domanda deve essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di utilizzo delle strutture;
  - b) per le richieste d'uso di durata inferiore (1 o più giorni) la domanda deve essere presentata almeno 10 giorni lavorativi prima dell'uso.
2. Qualora dovessero pervenire richieste per l'intero anno sportivo oltre la data del 30 giugno, esse verranno prese in considerazione subordinatamente alla concessione degli spazi ai soggetti che abbiano prodotto la domanda nei termini, e nei limiti della residua disponibilità.

## **ARTICOLO 6**

### **RILASCIO AUTORIZZAZIONI**

1. Al fine di garantire la massima fruizione degli impianti ed evitare problemi logistici ed organizzativi, il responsabile del servizio, di concerto con l'Amministrazione, vaglierà in modo coordinato tutte

le domande pervenute entro il termine di cui all'art.5 consultando, se necessario, i richiedenti per eventuali integrazioni o aggiustamenti e rilascerà le previste autorizzazioni prima dell'inizio della stagione sportiva e comunque entro il 31 luglio di ogni anno.

2. Uno stesso soggetto richiedente concessione stagionale non potrà di norma usufruire di più di un impianto nella stessa stagione, salvo verifica dell'eventuale disponibilità dello stesso.
3. Di norma nelle giornate di sabato, domenica e festivi, tutti gli impianti sportivi sono a disposizione dell'Amministrazione Comunale per assicurare, nel quadro di una programmazione a livello cittadino, lo svolgimento dei campionati nazionali e minori, gare ufficiali e manifestazioni varie, salvo che su richiesta di parte il Comune vi rinunci espressamente.
4. La concessione in uso degli immobili comunali compete al Responsabile del Servizio nel rispetto della disciplina posta dal presente Regolamento.
5. le autorizzazioni riguardanti le richieste di cui all'art. 4 - comma 1 - lett. a) , b) e c) saranno rilasciate entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta posta al protocollo;
6. le autorizzazioni riguardanti le richieste di cui all'art.4 - comma 1 - lett. d) saranno rilasciate entro 15 giorni dalla data di richiesta posta al protocollo, previa deliberazione della Giunta Municipale di concessione del patrocinio e/o collaborazione;
7. le richieste d'uso delle palestre scolastiche devono essere sottoposte al parere del Dirigente Scolastico che dovrà rilasciare Nulla-Osta;
8. l'uso delle strutture è subordinato, quando dovuto, al versamento anticipato del corrispettivo previsto dall'atto autorizzativo e dovrà essere comprensivo di ogni spesa inerente o conseguente. Il richiedente che termina l'attività in data precedente rispetto a quella indicata nella domanda o che, per qualsiasi motivo, sia costretto ad interromperla interamente o in parte, deve comunicarlo prima possibile all'Amministrazione, al fine di consentire il conteggio delle tariffe in modo più preciso. In ogni caso sarà addebitata all'utilizzatore la tariffa per l'intero periodo intercorrente tra la data di inizio dell'uso, indicata nella domanda, e quella di comunicazione del termine dell'utilizzo, se diversa da quella indicata nella domanda medesima.
9. l'uso può essere autorizzato sia in modo continuativo, che per periodi o date prefissate, secondo il modello riportato in allegato (Allegato B).
10. la revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e notificata al richiedente. In particolare si provvederà alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- di morosità nel pagamento delle tariffe;
- mancato rispetto della normativa prevista dal presente regolamento;
- danni intenzionali alle strutture concesse o derivanti da negligenza;
- motivi di pubblico interesse.

11. in caso di revoca dell'autorizzazione il richiedente non ha diritto ad alcun indennizzo o rimborso spese, fatta salva la restituzione proporzionalmente al periodo di mancato utilizzo della struttura, della somma eventualmente già versata, e fermo restando l'obbligo del richiedente al risarcimento di eventuali danni comunque contestati.

## ARTICOLO 7

### PRESCRIZIONI D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE

1. Gli utilizzatori degli impianti sportivi e delle palestre devono rispettare e far rispettare le seguenti norme generali:
- a) ogni ente, società, associazione o gruppo concessionario è tenuto a comunicare i nominativi dei dirigenti responsabili dell'attività sportiva e il numero dei partecipanti;
  - b) è vietato installare attrezzi ed impianti che possono ridurre la disponibilità della struttura; divieto di organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge;
  - c) nel rettangolo di gioco è severamente vietato entrare e svolgere attività se non provvisti di scarpe adatte alla specifica attività sportiva da svolgere;
  - d) la società concessionaria non può utilizzare privatamente spazi comunali, quali ripostigli e altri locali presenti nelle strutture se non debitamente autorizzata.

## ARTICOLO 8

### RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE

1. Il soggetto richiedente si assume, con apposita dichiarazione scritta, ogni qualsivoglia responsabilità civile (verso terzi e verso l'Amministrazione) e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone o cose per l'utilizzo delle strutture, sollevando l'amministrazione comunale da

qualsiasi responsabilità.

## **ARTICOLO 9**

### **TARIFFE**

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, lettera b) l'uso delle strutture comunali di cui al presente regolamento rientra tra i servizi a domanda individuale, ai sensi del D.M. 31/12/1983, e pertanto le tariffe per la fruizione delle strutture medesime vengono determinate annualmente dall'organo politico competente, in conformità alle norme vigenti.
2. Qualora le strutture concesse non vengano restituite nello stato in cui sono state consegnate agli utilizzatori, le spese per il ripristino e la pulizia dei luoghi saranno ad essi addebitate.

## **ARTICOLO 10**

### **RIDUZIONI**

1. Al fine di incentivare la pratica dello sport, per le Società e Associazioni Sportive che hanno sede legale nel territorio del Comune di Ragalna, e che risultano affiliate alle competenti federazioni e svolgono attività dilettantistiche, si applica una tariffa non superiore al 20% di quella ordinaria per l'utilizzo degli impianti sportivi.
2. Per le Società e Associazioni Sportive che rientrano nelle finalità di cui al comma 1 del presente articolo e che per le attività sportive dilettantistiche nel settore giovanile, svolte nel nostro Comune, abbiano almeno il 50% più uno dei partecipanti iscritti a tali attività, residenti nel Comune di Ragalna, si applica un'ulteriore riduzione del 50% della tariffa calcolata con il comma 1.

## **ARTICOLO 11**

### **ESENZIONI**

1. In virtù del presente regolamento, sono esentati dal pagamento delle tariffe, in caso di gestione diretta da parte dell'Ente:

a) le scuole del territorio di ogni ordine e grado per l'effettuazione senza scopo di lucro , di manifestazioni sportive e ricreative;

b) le parrocchie, le associazioni di anziani e portatori di handicap per l'effettuazione di manifestazioni sportive, e ricreative senza scopo di lucro, con obbligo di relazione sul progetto realizzato;

c) gli organismi associati o i singoli cittadini per la realizzazione di manifestazioni con finalità statutarie, umanitarie, di ricerca scientifica, culturali, di promozione del territorio o che svolgono attività a sostegno di malati e/o portatori di handicap, con obbligo di rendicontazione all'Amministrazione circa gli eventuali ricavi e l'indicazione degli enti o organismi beneficiari dell'iniziativa;

d) le federazioni riconosciute dal CONI, per lo svolgimento di manifestazioni o gare di livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale.

e) i componenti degli Organi Amministrativi (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali) per l'effettuazione di iniziative celebrative o pubbliche assemblee, inerenti lo svolgimento di attività istituzionali.

## ARTICOLO 12 ORDINE DI PRIORITA'

1. Il Comune rilascia la concessione in uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti in ordine di priorità:

- a) Associazioni sportive locali senza scopo di lucro, debitamente accertato dallo Statuto, che svolgono manifestazioni e gare ufficiali;
- b) Federazioni sportive a livello provinciale, regionale e nazionali, riconosciute dal CONI;
- c) Associazioni sportive senza scopo di lucro, debitamente accertato dallo statuto non aventi sede sociale nel Comune di Ragalna che svolgono manifestazioni e gare ufficiali di campionato per allenamenti ed eventuali partite;
- d) Residenti nel Comune di Ragalna.

2. Per l'esercizio del diritto di preferenza gli organismi promotori di cui al numero 1) precedente devono far pervenire apposita richiesta almeno 30 giorni prima dell'inizio del campionato.



## ARTICOLO 13

### REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale addetto agli *impianti* non può in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti attrezzi, indumenti, o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive.
2. E' vietata ogni forma di commercio o assistenza retribuita.
3. E' vietato attivare servizio di bar, ristoro, rivendite, ecc. se non attraverso appositi provvedimenti amministrativi degli organi competenti con riferimento alle normative vigenti in materia.

## ARTICOLO 14

### REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEL PUBBLICO

1. Gli utenti degli *impianti sportivi* sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi e ad indossare indumenti, tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva.
2. In particolare, al fine di preservare la caratteristica degli *impianti*, tutti coloro che accedono ai campi devono avere scarpe idonee.
3. L'ingresso negli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti ed alle autorità preposte al controllo.
4. E' vietato introdurre negli impianti automezzi, motocicli, biciclette e qualsiasi altro veicolo. E' vietato fumare.
5. E' fatto altresì obbligo a tutti coloro che accedono agli *impianti* di non recare danni, di non sporcare e non lasciare rifiuti.
6. Il personale addetto agli *impianti* sia esso comunale o gestore, ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che si svolge, avvalendosi dell'ausilio delle forze dell'ordine, nel caso di necessità inerente la sicurezza.
7. Le società sportive fruitrici con uso continuativo possono depositare attrezzi o materiale

sportivo idoneo per lo svolgimento dell'attività stessa previa autorizzazione. Le viene fatto obbligo, pertanto, di effettuare richiesta scritta agli organi competenti.

8. L'Ente o il Gestore non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazione , danni o altri inconvenienti che l'inottemperanza a detto obbligo possa comunque avere determinato.
9. Un estratto delle regole di comportamento dell'utenza sarà affissa per la visione al pubblico, presso gli *impianti sportivi* , mentre una copia del presente regolamento sarà ivi depositata.
10. In ogni caso l'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica attività sportiva e dei loro accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi obbligati.

## **ARTICOLO 15**

### **OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI**

1. Ciascun concessionario ivi compreso il legale rappresentante della Società concessionaria, è personalmente responsabile verso il Comune di ogni danno derivante agli impianti sportivi e agli immobili comunali da qualsiasi azione o omissione dolosa o semplicemente colposa.
2. Inoltre, nel corso delle manifestazioni organizzate dai concessionari, questi ultimi hanno l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque, ivi compreso gli spettatori.
3. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante gli allenamenti, gare e manifestazioni o altri usi in genere.
4. Il legale rappresentante dell'Associazione o Società Sportiva non potrà avere condanne o provvedimenti giudiziari restrittivi (reati contro il patrimonio o la persona) passati in giudicato.

## **ARTICOLO 16**

### **VIGILANZA E CUSTODIA - OBBLIGHI**

1. La vigilanza e custodia del campo è affidata a custode comunale o a persona che ne svolge i compiti in virtù di acquisizione esterna del relativo servizio, ovvero a personale incaricato dal gestore del servizio esternalizzato.
2. Sono attribuiti al custode o a chi per esso i seguenti compiti:
  - a) custodire la proprietà comunale affidatale impedendo manomissioni o danneggiamenti ai manufatti,

materiali, attrezzi ed arredi;

- b) impedire l'accesso al campo a chiunque non appartenga all'Amministrazione Comunale ovvero a chi non sia munito di speciale autorizzazione del responsabile di servizio e provveduto al pagamento delle tariffe d'uso vigenti;
- c) eseguire la pulizia giornaliera del terreno di gioco, delle tribune, degli spogliatoi, dei servizi igienici, degli arredi ed attrezzi, della casa del custode eventualmente concessa a seguito di regolari provvedimenti adottati dall'Ente nel rispetto della normativa vigente;
- d) eseguire lavori eventuali di giardinaggio quali estirpare e falciare le erbe anche nella parte esterna agli impianti, curando la conservazione e sviluppo delle piante, degli alberi e di quant'altro necessita;
- e) tenere in consegna materiali, attrezzi ed arredi di proprietà del Comune e descritti in apposito inventario;
- f) presenziare, in caso di gestione diretta, a tutte le esercitazioni, allenamenti, partite e manifestazioni in qualsiasi momento allo scopo di impedire danni di ogni sorta;
- g) espletare ogni altra mansione che sia inerente all'accurata custodia o manutenzione degli impianti;
- h) comunicare al responsabile del servizio ogni fatto che interessi il funzionamento degli impianti ed al tecnico comunale designato ogni fatto inerente la manutenzione, la conservazione e la sicurezza degli impianti.

## **ARTICOLO 17**

### **TEMPI DI UTILIZZO**

1. Il tempo minimo di utilizzo è indicato in un'ora. Eventuali usi per un tempo inferiore sono soggetti al pagamento dell'intera tariffa oraria. Il tempo minimo di utilizzo deve intendersi l'uso effettivo del campo di gioco.

## **ARTICOLO 18**

### **NORME DI SICUREZZA**

- a) Presso gli impianti sportivi possono essere effettuate manifestazioni sportive- previo pagamento delle tariffe in vigore per i concessionari - ed occasionalmente, esclusivamente a cura del Comune, per manifestazioni musicali o kermesse artistiche, compatibili con le caratteristiche dei singoli impianti, previe ulteriori autorizzazioni delle autorità competenti, a condizione che

vengano rispettate le norme di sicurezza previste dalla legge;

1. Chiunque ostacoli o non rispetti le precedenti norme di sicurezza può essere allontanato dagli impianti e se trattasi di concessionario, può essere oggetto di revoca della concessione in uso.

## CAPO II GESTIONE DEGLI IMPIANTI

### ARTICOLO 19 MODALITA' DI GESTIONE

1. Gli impianti sportivi oggetto del presente Regolamento possono essere gestiti secondo le modalità e i criteri dell'art.22 della Legge 142/90 così come recepito al comma 1° lettera e) della L.R. 48/91 e in conformità a quanto stabilito dall'art.90, comma 25, della legge n. 289/2002, e cioè:

a) in economia in conformità alla normativa vigente in materia con gestione diretta o indiretta anche parziale;

b) in concessione a terzi secondo i principi e le modalità del presente regolamento.

2. La gestione di cui alla precedente lett. b) è regolata da apposita convenzione con cooperativa, Società Sportiva, Enti di promozione sportiva, organismi associativi che perseguono finalità ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero .

### ARTICOLO 20 GESTIONE IN ECONOMIA

1. Ove la gestione degli *impianti* di cui al presente regolamento avvenga ai sensi della lettera a) del precedente articolo il Comune può provvedervi:

a) direttamente con mezzi e personale proprio;

In tal caso si applicano i principi e le norme vigenti per la gestione diretta dei servizi comunali.

b) in forma indiretta con le modalità stabilite dalla legge e dal vigente regolamento dei contratti per

l'acquisizione di beni e servizi;

In tal caso resta a carico del Comune l'onere di riscossione delle tariffe che vi provvede con personale di fiducia.

## ARTICOLO 21 GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI

1. La gestione in concessione a terzi degli *impianti sportivi* deve essere effettuata in conformità alle norme vigenti in materia e a quelle del presente regolamento.
2. I rapporti tra il Comune e il Concessionario sono regolati da apposita convenzione conforme agli schemi allegato «C», allegato “D” e allegato “E” al presente Regolamento.
3. Per i campi da tennis, di calcetto e del Palazzetto dello Sport è previsto un canone annuo, a base d'asta, pari al 10% degli utili di gestione e comunque non inferiore ad Euro 4.000,00.
4. I campi da tennis e di calcetto e il Palazzetto dello Sport potranno essere concessi in gestione anche separatamente; in tal caso il canone annuo, a base d'asta, sarà pari sempre al 10% degli utili di gestione e comunque non inferiore ad Euro 2.000,00 per ciascun impianto. Nel bando dovrà essere data preferenza alle offerte migliorative volte alla gestione cumulativa di entrambi gli impianti;
5. Per il campo di calcio è previsto un canone annuo di gestione, a base d'asta, pari al 10% degli utili di gestione e comunque non inferiore ad Euro 2.000,00;
6. Detti canoni sono soggetti ad adeguamento ISTAT. I canoni saranno versati in rate semestrali alle casse comunali, la prima rata pari al 50% del minimo dovuto e la seconda a consuntivo in seno alla presentazione all'ufficio competente del rendiconto di gestione annuale. Il servizio comunale competente verificherà annualmente l'ammontare degli incassi e produrrà apposita relazione alla Giunta Municipale.
7. Il gestore, si impegna a concordare con l'Amministrazione Comunale le tariffe che vorrà applicare e rispettare gli ordini di priorità previsti dall'art.12 del presente regolamento. Inoltre, dovrà applicare alle Società e Associazioni Sportive di cui all'art.10 le agevolazioni previste

nello stesso articolo.

8. Il gestore è tenuto a provvedere alla voltura delle utenze relative a luce, gas e acqua.

## **ARTICOLO 22**

### **RISERVA D'USO DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. Il Comune di Ragalna ha facoltà di utilizzare gratuitamente gli impianti dati in concessione, sino ad un massimo di 25 giornate l'anno, per lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive di interesse pubblico, organizzati o patrocinati dallo stesso o da istituzioni o enti locali extracomunali w scolastiche locali.-

2. E' fatta salva l'attività agonistica già programmata dal gestore. In ogni caso gli utilizzi devono essere richiesti con preavviso di almeno 10 giorni.-

3. Il gestore è sollevato da ogni responsabilità inerente l'uso dell'impianto e delle attrezzature connesse che dovranno essere restituire libere da materiale, pulite e riordinate.-

4. Il Comune di Ragalna si riserva inoltre il diritto di assegnare l'utilizzo degli impianti ad Associazioni sportive locali iscritte a campionati dilettantistici, organizzati dalle competenti federazioni, riconosciute dal CONI, come segue: - due sabati o domeniche al mese per partita.

## **ARTICOLO 23**

### **VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA**

1. Al momento di consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio, tra Comune e gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compresi l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con la supervisione del responsabile del procedimento controfirmato da entrambe le parti.

## **ARTICOLO 24**

## RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile del servizio svolge i seguenti compiti:

a) controllare il regolare uso dell'impianto qualunque sia il tipo di gestione .

b) segnalare eventuali irregolarità all'Amministrazione Comunale

c) approntare le proposte atte a consentire la regolare gestione del servizio

d) coordinare in caso di gestione in economia il personale assegnato all'ufficio o altro personale addetto alla custodia, pulizia e manutenzione impartendo le necessarie disposizioni di servizio per il migliore funzionamento dell'impianto

e) vigilare sull'uso degli impianti, delle attrezzature, nonché il controllo degli introiti sia in caso di gestione diretta che indiretta. A tal fine il gestore in concessione è obbligato a fornire tutti i chiarimenti richiesti e ad esibire l'opportuna documentazione. Il gestore che a termine del presente regolamento sia ammesso a fruire dell'impianto deve ottemperare immediatamente agli ordini impartiti dal responsabile del servizio al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

2. Rimangono a carico dei servizi tecnologici, manutenzione e patrimonio del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ed il periodico controllo del patrimonio a norma di legge, la sicurezza degli impianti elettrici, idrici e dei presidi antincendio.

3. Restano a carico del gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria.

4. Il Funzionario responsabile del servizio relazionerà semestralmente, alla Giunta Municipale, segnalando eventuali problemi tecnici che possano incidere sul regolare utilizzo della struttura sportiva.

5. Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale qualsiasi problematica riguardante la manutenzione straordinaria dell'impianto.

## ARTICOLO 25

### REGISTRI E RICEVUTE

1. Il responsabile del servizio per la gestione in economia o il gestore nel caso di gestione esternalizzata, è tenuto a tenere aggiornato un registro delle prenotazioni e dell'utilizzo degli impianti che in qualsiasi momento potrà essere visionato dagli organi comunali.

2. E' tenuto altresì a rilasciare agli utenti regolare ricevuta di versamento mediante apposito

bollettario vidimato dal responsabile del servizio, delle somme corrispondenti alla tariffa così come determinata e riepilogata negli allegati «C», «D» ed «E».

3. Il gestore utilizzerà apposito bollettario in duplice copia di cui una per l'utente, l'altra per essere custodita dallo stesso e messa a disposizione degli organi preposti al controllo.

## ARTICOLO 26

### VIGILANZA

1. Compete all'Amministrazione Comunale la facoltà di vigilare sull'uso degli impianti, delle attrezzature, degli accessori nonché il controllo degli introiti.
2. A tal fine il gestore è obbligato a fornire al Comune tutti i chiarimenti richiesti e di esibire l'opportuna documentazione. Non implica in alcun caso la responsabilità del Comune nell'uso degli *impianti* - che in caso di accertata irregolarità ricadrà sul gestore- senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa al Comune competere.
3. Il gestore che, a termine del presente regolamento, sia ammesso a fruire dell'impianto deve ottemperare immediatamente agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

## ARTICOLO 27

### REVOCA E SOSPENSIONE

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare la convenzione oltre che nei casi di recessione contrattuale previste dalla legge, quando si verificano le seguenti condizioni:

- 1) Morosità nei pagamenti dei canoni d'uso;
- 2) Violazione delle norme del presente regolamento;
- 3) Danneggiamenti intenzionali o derivanti da negligenze alle strutture degli impianti;
- 4) uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dalla convenzione;

2. Senza pregiudizio di quanto possa al Comune competere anche per il risarcimento danni, si avrà la



revoca della convenzione per colpa del gestore senza che nulla lo stesso possa eccepire o pretendere.

3. La sospensione è prevista anche per inagibilità degli impianti accertata dagli organi preposti.
4. La sospensione non può costituire titolo di rivalsa a carico del Comune da parte del gestore.
5. L'Amministrazione potrà revocare il contratto di concessione per motivi di incompatibilità ambientale e per motivi di ordine pubblico, previo accertamento tramite gli organi competenti.

## **ARTICOLO 28**

### **PUBBLICITA'**

1. A richiesta dei concessionari può essere apposta pubblicità previo pagamento delle tariffe determinate ai sensi dell'apposito regolamento dell'Ente sulla pubblicità e sulle affissioni e del D.Lgs. n° 507/93 senza recare danneggiamenti alle strutture secondo lo schema a seguito:
  - Striscioni in materiale ignifugo legati alla transennatura con appositi lacci senza l'utilizzo di pali in ferro di sostegno.
2. Rimane a carico del concessionario il pagamento delle spese SIAE.
3. Le domande dovranno essere inoltrate al settore sport turismo e l'apposizione degli striscioni dovrà essere concordata con l'Ente ed organizzata a cura e spese del concessionario.
4. Con la gestione in concessione degli impianti sportivi si intende trasferita anche l'attività di cui al precedente comma.

## **ARTICOLO 29**

### **RENDICONTO**

1. Il gestore è obbligato a presentare , entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui è stato dato in gestione l'impianto, il bilancio e la contabilità generale relativa.

## **ARTICOLO 30**

### **IMPIANTI OGGETTO DI SPECIFICA DISCIPLINA**

1. Per gli impianti oggetto di specifica disciplina, le norme del presente regolamento saranno

applicata se ed in quanto non in contrasto con la stessa.

**ARTICOLO 31**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento verrà affisso all'Albo on line per 15 giorni. Le norme contenute nello stesso Regolamento entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento e quanto sia ritenuto utile al migliore funzionamento dell'impianto, l'Amministrazione può emanare norme attuative non in contrasto con il regolamento stesso, e con le norme vigenti in materia.

# INDICE

<b>Capo I - <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></b>	<b>Pag.2</b>
Art.1 - Scopo e ambito di applicazione	Pag. 2
Art. 2 - Modalità di concessione degli impianti e degli immobili comunali	Pag. 2
Art.3 - Impianti ed immobili comunali	Pag. 3
Art.4 - Procedura per la richiesta d'uso	Pag. 3
Art.5 - Procedura particolare per l'utilizzo degli imp.sportivi e delle palestre scolastiche	Pag. 4
Art.6 - Rilascio autorizzazioni	Pag. 4
Art.7 - Prescrizioni d'uso degli impianti sportivi e delle palestre	Pag. 6
Art.8 - Responsabilità dell'utilizzatore	Pag. 6
Art.9 - Tariffe	Pag. 7
Art. 10 - Riduzioni	Pag. 7
Art.11 - Esenzioni	Pag. 7
Art.12 - Ordine di priorità	Pag. 8
Art.13 - Regole di comportamento del personale addetto	Pag. 8
Art.14 - Regole di comportamento degli utenti e del pubblico	Pag. 9
Art.15 - Obblighi e responsabilità dei concessionari	Pag. 10
Art.16 - Vigilanza e custodia - obblighi	Pag. 10
Art.17 - Tempi di utilizzo	Pag. 11
Art.18 - Norme di sicurezza	Pag. 11
<b>Capo II - <u>GESTIONE DEGLI IMPIANTI</u></b>	
Art.19 - Modalità di gestione	Pag. 12
Art.20 - Gestione in economia	Pag. 12
Art.21 - Gestione in concessione impianti sportivi	Pag. 13
Art.22 - Riserva d'uso dell'Amministrazione	
Art.22-bis - Verbale di consegna e stato di consistenza	Pag. 14
Art.23 - Responsabile del servizio	Pag. 14
Art.24 - Registri e ricevute	Pag. 15
Art.25 - Vigilanza	Pag. 15
Art.26 - Revoca e sospensione	Pag. 16
Art.27 - Pubblicità	Pag. 16
Art.28 - Rendiconto	Pag. 17
Art.29 - Impianti oggetto di specifica disciplina	Pag. 17
Art.30 - Entrata in vigore	Pag. 17

## Allegati:

“A” - Schema di domanda per l'utilizzo temporaneo di immobili comunali;

“B” - Schema di domanda per l'utilizzo degli impianti sportivi con annessa dichiarazione formale di impegno - art.8 regolamento;

“C” - Schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi: palazzetto dello sport;

“D” - Schema di convenzione per la gestione dei campi da tennis e di calcetto;

“E” -Schema di convenzione per la gestione del campo sportivo;

*ALLEGATO "A"*

SPETT.LE COMUNE DI RAGALNA

OGGETTO: Richiesta di utilizzo struttura di proprietà comunale.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_  
a nome e per conto di \_\_\_\_\_  
avente sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_,

CHIEDE

L'uso della seguente struttura comunale \_\_\_\_\_  
nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, nei seguenti giorni settimanali  
\_\_\_\_\_ e nei seguenti orari  
\_\_\_\_\_.

L'uso della struttura è finalizzato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con le seguenti modalità di utilizzo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Numero dei partecipanti previsto: \_\_\_\_\_

La richiesta viene avanzata nel pieno rispetto del Regolamento per l'uso di strutture di proprietà comunale.

In particolare il sottoscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, recati durante l'utilizzo, alle strutture e alle relative attrezzature in dotazione, nonché per la tutela delle persone che partecipano alle iniziative.

Il sottoscritto dichiara inoltre di informare le persone che si servono della struttura utilizzata degli obblighi imposti dal regolamento citato.

Allega ricevuta di versamento della tariffa prevista, pari ad € \_\_\_\_\_.

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO "B"

### SPETT.LE COMUNE DI RAGALNA

OGGETTO: Richiesta di utilizzo impianti sportivi.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Soc. Sportiva \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, svolgente l'attività sportiva di \_\_\_\_\_, cod. Federale n. \_\_\_\_\_,

**chiede**

alla S.V. la concessione dell'utilizzo della struttura sportiva:

- Palazzetto dello Sport;
- Campi da tennis;
- Campi di calcetto;
- Campo di calcio;
- Palestra Scolastica \_\_\_\_\_

per attività sportiva stagionale/occasionale dell'anno \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi e locali comunali del comune di Ragalna,

La richiesta viene avanzata nel pieno rispetto del vigente Regolamento per l'uso e la gestione di strutture di proprietà comunale.

In particolare il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità

**DICHIARA**

1. che il richiedente è Presidente e legale rappresentante della Società Sportiva \_\_\_\_\_, regolarmente costituita con contratto notarile;
2. che la società sportiva pratica l'attività di \_\_\_\_\_;
3. che la suddetta società sportiva svolge attività stagionale ;
4. che per la stagione sportiva 20\_\_\_\_/2\_\_\_\_\_ l'uso dell'impianto è richiesto per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e per n. \_\_\_\_\_ ore settimanali, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ dei giorni di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_;
5. che i fruitori dell'impianto sono n. \_\_\_\_\_ ;
6. di avere n. \_\_\_\_\_ istruttore per ogni gruppo: \_\_\_\_\_;
7. che il responsabile che presiede allo svolgimento della attività nonchè alla vigilanza degli atleti è il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Telefono N. \_\_\_\_\_;

8. di accettare la normativa comunale in materia d'uso delle strutture;
9. di assumersi la piena responsabilità civile e/o penale per danni a cose e/o a persone e per il corrispondente risarcimento;
10. di avere tutti gli atleti regolarmente assicurati con assicurazione sportiva federale rilasciata dall'assicurazione \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ scadente il \_\_\_\_\_, di cui si allega copia;
11. di assicurare l'assistenza sanitaria (nel caso di attività agonistica);
12. Si allega, altresì:
  - a) Copia dello Statuto della società;
  - b) Copia documento di identità;
  - c) Dichiarazione, ai sensi dell'art.8 del Regolamento, con cui si assume ogni qualsivoglia responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone o cose nell'utilizzo delle strutture, sollevando l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di Presidente e Rappresentante Legale della sopraindicata Società Sportiva si impegna a versare, dietro richiesta dell'Amministrazione, il corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento citato.

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA SOCIETA' SPORTIVA

(Allegato alla richiesta di utilizzo impianti sportivi)  
FORMALE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della Società/Associazione Sportiva \_\_\_\_\_ si impegna, sotto la propria responsabilità, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta:

- 1 - Ad usufruire dell'impianto nei giorni e nelle ore previste nel nulla-osta ed a effettuare il pagamento delle tariffe stabilite in base alle ore autorizzate, anticipatamente e mensilmente, mediante versamento sul c.c.p. numero 15614951 intestato al Comune di Ragalna - Servizio Tesoreria;
- 2 - A presentare con regolarità all'Ufficio del Servizio Sport la ricevuta del versamento, con l'indicazione della causale;
- 3 - A comunicare tempestivamente all'Ufficio del Servizio Sport l'eventuale minore utilizzazione dell'impianto rispetto alle ore autorizzate;
- 4 - A consegnare l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
- 5 - Ad usare l'impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza del periodo d'uso, nello stato di perfetta efficienza;
- 6 - A riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture in uso;
- 7 - A segnalare tempestivamente al Servizio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati;
- 8 - Ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
- 9 - A sollevare il Comune di Ragalna, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto e connesse allo svolgimento dell'attività sportiva;
- 10 - A sottoporre i propri atleti a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- 11 - Ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Associazione richiedente;
- 12 - Ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nel nulla-osta e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse;
- 13 - A non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie all'impianto utilizzato senza il consenso scritto del Comune di Ragalna;
- 14 - A provvedere al servizio d'ordine con proprio personale e a designare un addetto incaricato della gestione dell'emergenza il cui nominativo dovrà essere comunicato al Settore Sport del Comune, e assicurare i servizi sanitari;
- 15 - Di avere preso conoscenza della struttura che viene accettata nelle condizioni e nello stato di fatto in cui si trova.

Ragalna, li \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

## Allegato «C»

### *SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PALAZZETTO DELLO SPORT*

L'anno duemila\_\_\_\_\_ Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
nella residenza municipale, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

#### TRA

il Comune di Ragalna C.F.02183980875 che per brevità sarà in proseguo denominato Comune, per il quale interviene il Sig..... nato a.....il.....  
nella qualità di .....

#### E

L'Associazione/Società/Ente.....con sede a .....  
in via.....N.....C.F. .... che per brevità  
di seguito sarà denominato gestore, per la quale interveniente il Sig..... nato  
a..... il..... nella sua qualità di .....,  
domiciliato per la carica presso la sede del soggetto stesso.

Richiamato:

- L'art.90 della legge n. 289/2002, comma 25, in base al quale “gli enti locali, qualora non intendano gestire direttamente gli impianti, potranno affidare, in via preferenziale, mediante convenzione, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”;
  - La deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente ad oggetto “Affidamento, mediante convenzione, per la gestione della struttura comunale sportiva “Palazzetto dello Sport” a società e/o associazioni sportive - Atto di indirizzo politico”
  - L'art.1 della legge 241/90;
- Premesso che si è proceduto a selezione pubblica di un soggetto gestore del palazzetto dello sport di Ragalna con individuazione dell'associazione /società/ente\_\_\_\_\_

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

##### *Art.1 - Oggetto della convenzione*

Il Comune concede la gestione degli impianti di proprietà comunale costituiti da: palazzetto dello sport,



sito in Via Paternò, zona Piano Vite, Ragalna, comprensivo di spogliatoi, servizi e docce.

Le attrezzature presenti nell'impianto sono quelle risultanti dall'elenco-inventario allegato.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, la concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Quanto descritto viene affidato alla Concessionaria che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

#### *Art. 2 - Durata e limiti della convenzione*

La concessione di gestione degli impianti avrà la durata di quattro anni a decorrere dal \_\_\_\_\_ e scadenza al \_\_\_\_\_.

E' esclusa la proroga tacita.

Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione, il Comune può revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il gestore.

Il gestore dovrà permettere ed agevolare i controlli periodici che i tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

#### *Art. 3 - Oneri a carico del concedente*

Sono a carico del Comune concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture, tribune, spogliatoi e pertinenze;

Per il pagamento e la sostituzione di pezzi e attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro debba competere al concedente o al gestore, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria.

#### *Art. 4 - Oneri a carico del gestore*

Il gestore deve assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri:

- a) pulizia degli impianti, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse all'impianto;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua potabile e combustibile per impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- c) manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- d) sostituzione lampade di illuminazione sia interne che esterne;
- e) apertura, chiusura e sorveglianza nell'accesso all'impianto: il Comune è sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il gestore e i propri collaboratori con specifica deroga a quanto previsto dall'art.676 del c.c.
- f) dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.
- g) estirpazione delle erbacce, potatura e sfoltitura delle piante, innaffiatura quotidiana;
- h) verniciatura periodica ed eventuale riparazione dei pali di fermo, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro;
- i) riparazione della rete di pallavolo e dei canestri;
- j) sostituzione di lampadine interne;
- k) piccoli interventi edili, elettrici ed idraulici all'interno ed eventualmente all'esterno
- l) eventuale sostituzione delle serrature
- m) sistemazione guasti al tabellone pallacanestro

Sono inoltre a carico del gestore l'acquisto del materiale di pulizia e delle apparecchiature per la manutenzione ordinaria.

Nel caso in cui il gestore non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro dieci giorni dalla constatazione del danno, il concedente vi provvederà direttamente trattenendo l'importo relativo dal deposito cauzionale di cui al successivo articolo 5 e/o addebitando al gestore gli eventuali maggiori oneri. Il deposito cauzionale, in tal caso, andrà reintegrato pena la **revoca** della presente convenzione.

Il gestore dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;
- vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi eventualmente in appositi

contenitori che non possano diventare oggetto di pericolo.

Per quanto concerne il bar - ristoro restano a carico del gestore l'eventuale arredo dei locali, nonché tutte le attestazioni necessarie previste dalle vigenti leggi che disciplinano e regolano la materia.

#### Art.5 - Responsabilità del gestore

Il gestore si obbliga a stipulare idonea assicurazione con primaria società a coperture di responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione e tutti gli oneri posti a carico della concessionaria e precisati all'art. 4.

Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

La copertura assicurativa deve essere valida per tutto il periodo della convenzione ed il gestore deve trasmettere periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi.

Il gestore dovrà inoltre segnalare all'Assessorato allo sport del Comune le generalità ed il recapito del/dei responsabile/i alla vigilanza e custodia degli impianti.

Il gestore s'impegna e si obbliga a mantenere comunque gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione ed a riparare i danni causati da fatti o di negligenza propria o del personale addetto.

Il gestore s'impegna a rendere fruibile gli impianti garantendo il rispetto delle norme regolamentari e della presente convenzione.

Il gestore dovrà provvedere alla voltura delle utenze relative a luce, gas e acqua.

#### *Art. 6 - Canone di gestione*

Il canone di gestione, a base d'asta, ai sensi del vigente regolamento, è pari al 10% degli utili di gestione e comunque non inferiore ad Euro 2.000,00. Detto canone è soggetto ad adeguamento ISTAT.

Lo stesso sarà versato in rate semestrali alle casse comunali, la prima rata pari al 50% del minimo dovuto e la seconda a consuntivo in seno alla presentazione all'ufficio competente del rendiconto di gestione annuale. Il servizio comunale competente verificherà annualmente l'ammontare degli incassi e produrrà apposita relazione alla Giunta Municipale.

Il gestore dovrà praticare uno sconto del 30%, agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro, aventi sede a Ragalna. Il gestore si impegna a concordare con l'Amministrazione Comunale le tariffe che vorrà applicare e rispettare gli ordini di priorità previsti dall'art.12 del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi. Inoltre, dovrà applicare alle Società e Associazioni Sportive di cui all'art.10 del medesimo regolamento le agevolazioni previste nello stesso articolo. Il gestore si impegna a rispettare le riserve d'uso dell'amministrazione previste dall'art.22 del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

Inoltre il concessionario, a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto e della corretta osservanza degli adempimenti allo stesso connessi, dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, polizza fidejussoria assicurativa o bancaria del valore di € 1.000,00 che verrà rimborsata al termine della vigenza della convenzione, fatti salvi i diritti di rivalsa per danni o altro imputabili al concessionario.

#### *Art.7 – Proventi dell'attività di utilizzo*

Il gestore, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il concedente, può incassare i proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali il concessionario partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre, etc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico del concessionario;
- introiti derivanti da corsi di calcio, basket, pallavolo, etc. per bambini e **ragazzi** e/o servizi di altra natura;
- gestione del bar ristoro e vendita di alimenti e bevande presso gli appositi contenitori;

- pubblicità e sponsorizzazioni, previamente autorizzate, al netto delle competenze comunali.

#### Art. 8 - Divieto di subconcessione

E' fatto divieto al gestore di subconcedere in tutto o in parte con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione.

#### Art. 9 - Adempimenti del gestore

Il gestore deve presentare all'Assessorato allo sport del Comune:

- a) copia del calendario bimestrale delle attività e dei turni di utilizzo;
- b) relazione semestrale dello stato dell'impianto e delle attività svolte;
- c) quanto altro previsto nel regolamento che qui si richiama quale parte integrante della presente convenzione.

#### Art. 10- Risoluzione anticipata

La convenzione può essere risolta anticipatamente:

- a) con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti;
- b) unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione:
  - quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
  - quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
  - quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
  - quando siano modificate le modalità perseguite dal gestore;
  - quando il gestore venisse dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
  - quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminate le eventuali controdeduzioni.

### *Art.11 - Disposizioni generali*

Il rapporto tra il Comune ed il gestore si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge 24-1-63 n.19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme regolamentari e le disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore e/o a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro, comprese le spese di registrazione relative alla presente convenzione, sono a carico del soggetto affidatario.

Fa parte integrante della presente convenzione, il regolamento per il funzionamento e la gestione degli impianti sportivi comunali in vigore.

### *Art.12 – Penalità*

Per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al gestore una penale di € 75,00. la penale verrà applicata dal Responsabile del Servizio Sport, Turismo e Spettacolo. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata tramite fax. Il gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.

Il mancato versamento della penale in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito può comportare la risoluzione della convenzione con le modalità di cui all'art. 10.

### *Art.13 – Variazioni*

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa.

### *Art. 14 Foro competente*

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Catania.

*Art.15 – Rinvii normativi*

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, etc.) e dal codice civile.

Dalla residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Per il gestore

\_\_\_\_\_

Per il Comune

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_

**Allegato «D»**

***SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:  
CAMPI DA TENNIS E DI CALCETTO***

L'anno duemila\_\_\_\_\_ Il giorno\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
nella residenza municipale, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

il Comune di Ragalna C.F.02183980875 che per brevità sarà in proseguito denominato Comune, per il quale interviene il Sig..... nato a.....il.....  
nella qualità di .....

**E**

L'Associazione/Società/Ente.....con sede a .....  
in via.....N.....C.F. .... che per brevità  
di seguito sarà denominato gestore, per la quale interveniente il Sig..... nato  
a..... il..... nella sua qualità di .....,  
domiciliato per la carica presso la sede del soggetto stesso.

Richiamato:

- L'art.90 della legge n. 289/2002, comma 25, in base al quale “gli enti locali, qualora non intendano gestire direttamente gli impianti, potranno affidare, in via preferenziale, mediante convenzione, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”;
  - La deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente ad oggetto “Affidamento, mediante convenzione, per la gestione della struttura comunale sportiva a società e/o associazioni sportive - Atto di indirizzo politico”
  - L'art.1 della legge 241/90;
- Premesso che si è proceduto a selezione pubblica di un soggetto gestore del palazzetto dello sport di Ragalna con individuazione dell'associazione/ società/ ente \_\_\_\_\_

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### *Art.1 - Oggetto della convenzione*

Il Comune concede la gestione degli impianti di proprietà comunale costituiti da: campi da tennis e di calcetto, siti in Via Paternò, zona Piano Vite, Ragalna, comprensivi di spogliatoi, servizi e docce.

Le attrezzature presenti nell'impianto sono quelle risultanti dall'elenco-inventario allegato.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, il gestore dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Quanto descritto viene affidato al Gestore che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

### *Art. 2 - Durata e limiti della convenzione*

La concessione di gestione degli impianti avrà la durata di quattro anni a decorrere dal \_\_\_\_\_ e scadenza al \_\_\_\_\_.

E' esclusa la proroga tacita.

Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione, il Comune può revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il gestore.

Il gestore dovrà permettere ed agevolare i controlli periodici che i tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.



### *Art. 3 - Oneri a carico del concedente*

Sono a carico del Comune concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture, tribune, spogliatoi e pertinenze;

Per il pagamento e la sostituzione di pezzi e attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro debba competere al concedente o al gestore, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria.

### *Art. 4 - Oneri a carico del gestore*

Il gestore deve assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri:

- n) pulizia degli impianti, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse all'impianto;
- o) fornitura di energia elettrica, acqua potabile e combustibile per impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- p) manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- q) sostituzione lampade di illuminazione sia interne che esterne;
- r) apertura, chiusura e sorveglianza nell'accesso all'impianto: il Comune è sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il gestore e i propri collaboratori con specifica deroga a quanto previsto dall'art.676 del c.c.
- s) dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.
- t) estirpazione delle erbacce, potatura e sfoltitura delle piante, innaffiatura quotidiana
- u) coloritura limiti campi;
- v) verniciatura periodica ed eventuale riparazione dei pali di fermo, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro;
- w) riparazione delle reti;
- x) sostituzione di lampadine interne;
- y) piccoli interventi edili, elettrici ed idraulici all'interno ed eventualmente all'esterno

z) eventuale sostituzione delle serrature

Sono inoltre a carico del gestore l'acquisto del materiale di pulizia e delle apparecchiature per la manutenzione ordinaria.

Nel caso in cui il gestore non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro dieci giorni dalla constatazione del danno, il concedente vi provvederà direttamente trattenendo l'importo relativo dal deposito cauzionale di cui al successivo articolo 5 e/o addebitando al gestore gli eventuali maggiori oneri. Il deposito cauzionale, in tal caso, andrà reintegrato pena la **revoca** della presente convenzione.

Il gestore dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;
- vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi eventualmente in appositi contenitori che non possano diventare oggetto di pericolo.

Per quanto concerne il bar - ristoro restano a carico del gestore l'eventuale arredo dei locali, nonché tutte le attestazioni necessarie previste dalle vigenti leggi che disciplinano e regolano la materia

#### Art.5 - Responsabilità del gestore

Il gestore si obbliga a stipulare idonea assicurazione con primaria società a coperture di responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione e tutti gli oneri posti a carico della concessionaria e precisati all'art. 4.

Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

La copertura assicurativa deve essere valida per tutto il periodo della convenzione ed il gestore deve trasmettere periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi.

Il gestore dovrà inoltre segnalare all'Assessorato allo sport del Comune le generalità ed il recapito del/dei responsabile/i alla vigilanza e custodia degli impianti.

Il gestore s'impegna e si obbliga a mantenere comunque gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione ed a riparare i danni causati da fatti o di negligenza propria o del personale addetto.

Il gestore s'impegna a rendere fruibile gli impianti garantendo il rispetto delle norme regolamentari e della presente convenzione.

Il gestore dovrà provvedere alla voltura delle utenze relative a luce, gas e acqua.

#### *Art. 6 - Canone di gestione*

Il canone di gestione, a base d'asta, ai sensi del vigente regolamento, è pari al 10% degli utili di gestione e comunque non inferiore ad Euro 2.000,00. Detto canone è soggetto ad adeguamento ISTAT.

Lo stesso sarà versato in rate semestrali alle casse comunali, la prima rata pari al 50% del minimo dovuto e la seconda a consuntivo in seno alla presentazione all'ufficio competente del rendiconto di gestione annuale. Il servizio comunale competente verificherà annualmente l'ammontare degli incassi e produrrà apposita relazione alla Giunta Municipale.

Il gestore dovrà praticare uno sconto del 30%, agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro, aventi sede a Ragalna. Il gestore si impegna a concordare con l'Amministrazione Comunale le tariffe che vorrà applicare e rispettare gli ordini di priorità previsti dall'art.12 del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi. Inoltre, dovrà applicare alle Società e Associazioni Sportive di cui all'art.10 del medesimo regolamento le agevolazioni previste nello stesso articolo. Il gestore si impegna a rispettare le riserve d'uso dell'amministrazione previste dall'art.22 del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

Inoltre il concessionario, a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto e della corretta osservanza degli adempimenti allo stesso connessi, dovrà presentare, prima della sottoscrizione del

contratto, polizza fidejussoria assicurativa o bancaria del valore di € 1.000,00 che verrà rimborsata al termine della vigenza della convenzione, fatti salvi i diritti di rivalsa per danni o altro imputabili al concessionario.

#### *Art.7 – Proventi dell'attività di utilizzo*

Il gestore, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il concedente, può incassare i proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali il concessionario partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre, etc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico del concessionario;
- introiti derivanti da corsi di calcio, basket, pallavolo, etc. per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura;
- gestione del bar ristoro e vendita di alimenti e bevande presso gli appositi contenitori;
- pubblicità e sponsorizzazioni, previamente autorizzate, al netto delle competenze comunali.

#### *Art. 8 - Divieto di subconcessione*

E' fatto divieto al gestore di subconcedere in tutto o in parte con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione.

#### *Art. 9 - Adempimenti del gestore*

Il gestore deve presentare all'Assessorato allo sport del Comune:

- a) copia del calendario bimestrale delle attività e dei turni di utilizzo;
- b) relazione semestrale dello stato dell'impianto e delle attività svolte;
- c) quanto altro previsto nel regolamento che qui si richiama quale parte integrante della presente convenzione.

#### *Art. 10- Risoluzione anticipata*

La convenzione può essere risolta anticipatamente:

- c) con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti;

d) unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione:

- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le modalità perseguite dal gestore;
- quando il gestore venisse dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminate le eventuali controdeduzioni.

#### *Art.11 - Disposizioni generali*

Il rapporto tra il Comune ed il gestore si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge 24-1-63 n.19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme regolamentari e le disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore e/o a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro, comprese le spese di registrazione relative alla presente convenzione, sono a carico del soggetto affidatario.

Fa parte integrante della presente convenzione, il regolamento per il funzionamento e la gestione degli impianti sportivi comunali in vigore.

#### *Art.12 – Penalità*

Per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al gestore una penale di € 75,00. La penale verrà applicata dal Responsabile del Servizio Sport, Turismo e Spettacolo. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata tramite fax. Il gestore potrà presentare le proprie

controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.

Il mancato versamento della penale in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito può comportare la risoluzione della convenzione con le modalità di cui all'art. 10.

*Art.13 – Variazioni*

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa.

*Art. 14 Foro competente*

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Catania.

*Art.15 – Rinvii normativi*

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, etc.) e dal codice civile.

Dalla residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Per il gestore

\_\_\_\_\_

Per il Comune

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_

**Allegato «E»**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:**

**CAMPO DI CALCIO**

L'anno duemila\_\_\_\_\_ Il giorno\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
nella residenza municipale, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

il Comune di Ragalna C.F.02183980875 che per brevità sarà in prosieguo denominato Comune, per il quale interviene il Sig..... nato a.....il..... nella qualità di .....

**E**

L'Associazione/Società/Ente.....con sede a ..... in via.....N.....C.F. .... che per brevità di seguito sarà denominato gestore, per la quale interveniente il Sig..... nato a..... il..... nella sua qualità di ....., domiciliato per la carica presso la sede del soggetto stesso.

Richiamato:

- L'art.90 della legge n. 289/2002, comma 25, in base al quale “gli enti locali, qualora non intendano gestire direttamente gli impianti, potranno affidare, in via preferenziale, mediante convenzione, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”;
- La deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente ad oggetto “Affidamento, mediante convenzione, per la gestione della struttura comunale sportiva a società e/o associazioni sportive - Atto di indirizzo politico”
- L'art.1 della legge 241/90;

Premesso che si è proceduto a selezione pubblica di un soggetto gestore del palazzetto dello sport di

Ragalna con individuazione dell'associazione/ società/ ente \_\_\_\_\_

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### *Art.1 - Oggetto della convenzione*

Il Comune concede la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale costituito da: campo di calcio, sito in Via Dello Stadio, Ragalna, comprensivo di spogliatoi, servizi e docce.

Le attrezzature presenti nell'impianto sono quelle risultanti dall'elenco-inventario allegato.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, il gestore dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Quanto descritto viene affidato al Gestore che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

### *Art. 2 - Durata e limiti della convenzione*

La concessione di gestione degli impianti avrà la durata di quattro anni a decorrere dal \_\_\_\_\_ e scadenza al \_\_\_\_\_.

E' esclusa la proroga tacita.

Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione, il Comune può revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il gestore.

Il gestore dovrà permettere ed agevolare i controlli periodici che i tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

### *Art. 3 - Oneri a carico del concedente*

Sono a carico del Comune concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture, tribune, spogliatoi e pertinenze;



Per il pagamento e la sostituzione di pezzi e attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro debba competere al concedente o al gestore, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria.

#### *Art. 4 - Oneri a carico del gestore*

Il gestore deve assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri:

- a) pulizia degli impianti, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse all'impianto;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua potabile e combustibile per impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- c) manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- d) sostituzione lampade dei fari, e riparazione impianto di illuminazione sia interno che esterno;
- e) apertura, chiusura e sorveglianza nell'accesso all'impianto: il Comune è sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il gestore e i propri collaboratori con specifica deroga a quanto previsto dall'art.676 del c.c;
- f) dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.
- g) estirpazione delle erbacce, potatura e sfoltitura delle piante, innaffiatura quotidiana;
- h) coloritura limiti campo di calcio;
- i) verniciatura periodica ed eventuale riparazione dei pali di fermo, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro;
- j) riparazione rete di recinzione del campo e delle reti di calcio;
- k) sostituzione di lampadine interne;
- l) piccoli interventi edili, elettrici ed idraulici all'interno ed eventualmente all'esterno;
- m) eventuale sostituzione delle serrature;
- n) manutenzione ordinaria del manto erboso, conseguenti all'uso del terreno di gioco (rasatura, annaffiatura, reimpianti di zolle erbose, etc.).

Sono inoltre a carico del gestore l'acquisto del materiale di pulizia e delle apparecchiature per la manutenzione ordinaria.

Nel caso in cui il gestore non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro dieci giorni dalla constatazione del danno, il concedente vi provvederà direttamente trattenendo l'importo relativo dal deposito cauzionale di cui al successivo articolo 5 e/o addebitando al gestore gli eventuali maggiori oneri. Il deposito cauzionale, in tal caso, andrà reintegrato pena la revoca della presente convenzione.

Il gestore dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;
- vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi eventualmente in appositi

contenitori che non possano diventare oggetto di pericolo.

Per quanto concerne il bar - ristoro restano a carico del gestore l'eventuale arredo dei locali, nonché tutte le attestazioni necessarie previste dalle vigenti leggi che disciplinano e regolano la materia.

#### Art.5 - Responsabilità del gestore

Il gestore si obbliga a stipulare idonea assicurazione con primaria società a coperture di responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione e tutti gli oneri posti a carico della concessionaria e precisati all'art. 4.

Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

La copertura assicurativa deve essere valida per tutto il periodo della convenzione ed il gestore deve trasmettere periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi.

Il gestore dovrà inoltre segnalare all'Assessorato allo sport del Comune le generalità ed il recapito del/dei responsabile/i alla vigilanza e custodia degli impianti.

Il gestore s'impegna e si obbliga a mantenere comunque gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione ed a riparare i danni causati da fatti o di negligenza propria o del personale addetto.

Il gestore s'impegna a rendere fruibile gli impianti garantendo il rispetto delle norme regolamentari e della presente convenzione.

Il gestore dovrà provvedere alla voltura delle utenze relative a luce, gas e acqua.

#### *Art. 6 - Canone di gestione*

Il canone di gestione, a base d'asta, ai sensi del vigente regolamento, è pari al 10% degli utili di gestione e comunque non inferiore ad **Euro 2.000,00**. Detto canone è soggetto ad adeguamento ISTAT.

Lo stesso sarà versato in rate semestrali alle casse comunali, la prima rata pari al 50% del minimo dovuto e la seconda a consuntivo in seno alla presentazione all'ufficio competente del rendiconto di gestione annuale. Il servizio comunale competente verificherà annualmente l'ammontare degli incassi e produrrà apposita relazione alla Giunta Municipale.

Il gestore dovrà praticare uno sconto del 30%, agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro, aventi sede a Ragalna. Il gestore si impegna a concordare con l'Amministrazione Comunale le tariffe che vorrà applicare e rispettare gli ordini di priorità previsti dall'art.12 del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi. Inoltre, dovrà applicare alle Società e Associazioni Sportive di cui all'art.10 del medesimo regolamento le agevolazioni previste nello stesso articolo. Il gestore si impegna a rispettare le riserve d'uso dell'amministrazione previste dall'art.22 del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

Inoltre il concessionario, a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto e della corretta osservanza degli adempimenti allo stesso connessi, dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, polizza fidejussoria assicurativa o bancaria del valore di € 1.000,00 che verrà rimborsata al termine della vigenza della convenzione, fatti salvi i diritti di rivalsa per danni o altro imputabili al concessionario.

#### *Art.7 – Proventi dell'attività di utilizzo*

Il gestore, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il concedente, può incassare i

proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali il concessionario partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre, etc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico del concessionario;
- introiti derivanti da corsi di calcio, basket, pallavolo, etc. per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura;
- gestione del bar ristoro e vendita di alimenti e bevande presso gli appositi contenitori;
- pubblicità e sponsorizzazioni, previamente autorizzate, al netto delle competenze comunali.

#### Art. 8 - Divieto di subconcessione

E' fatto divieto al gestore di subconcedere in tutto o in parte con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione.

#### Art. 9 - Adempimenti del gestore

Il gestore deve presentare all'Assessorato allo sport del Comune:

- a) copia del calendario bimestrale delle attività e dei turni di utilizzo;
- b) relazione semestrale dello stato dell'impianto e delle attività svolte;
- c) quanto altro previsto nel regolamento che qui si richiama quale parte integrante della presente convenzione.

#### Art. 10- Risoluzione anticipata

La convenzione può essere risolta anticipatamente:

- e) con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti;
  - f) unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione:
- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
  - quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
  - quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o

prescrizioni dell'Autorità Comunale;

- quando siano modificate le modalità perseguite dal gestore;
- quando il gestore venisse dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminate le eventuali controdeduzioni.

#### *Art.11 - Disposizioni generali*

Il rapporto tra il Comune ed il gestore si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge 24-1-63 n.19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme regolamentari e le disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore e/o a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro, comprese le spese di registrazione relative alla presente convenzione, sono a carico del soggetto affidatario.

Fa parte integrante della presente convenzione, il regolamento per il funzionamento e la gestione degli impianti sportivi comunali in vigore.

#### *Art.12 – Penalità*

Per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al gestore una penale di € 75,00. La penale verrà applicata dal Responsabile del Servizio Sport, Turismo e Spettacolo. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata tramite fax. Il gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.

Il mancato versamento della penale in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito può comportare la risoluzione della convenzione con le modalità di cui all'art. 10.

#### *Art.13 – Variazioni*

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso

dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa.

*Art. 14 Foro competente*

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Catania.

*Art.15 – Rinvii normativi*

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, etc.) e dal codice civile.

Dalla residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Per il gestore

\_\_\_\_\_

Per il Comune

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_